



COMUNE DI MARSCIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

POLIZIA LOCALE

REGISTRO GENERALE
nr. 152 Del 13/06/2019

Protocollo nr. 18854
Tit. 09 Cat. 04

ORDINANZA

OGGETTO: Divieto di vendita di bevande in bottiglia e/o contenitori di vetro dal 15/06/2019 al 24/06/2019 in occasione dello svolgimento della manifestazione denominata "Festa di San Giovanni".

IL SINDACO

Premesso che:

- nei giorni dal 15 Giugno 2019 al 24 Giugno 2019 dalle ore 17.00 alle ore 01.00, nelle Vie del Centro Storico di Marsciano capoluogo (PG), è previsto lo svolgimento della manifestazione denominata "Festa di San Giovanni" con musica e intrattenimenti vari;
 - l'evento richiamerà un notevole afflusso di pubblico nel centro abitato e in occasione di tale evento aumenterà notevolmente il consumo di bevande con conseguente abbandono nelle strade, piazze, giardini ed altre aree pubbliche di bottiglie di vetro e lattine;
 - aumenterà la potenziale pericolosità dei contenitori di vetro interi e/o frantumati, anche associata agli atteggiamenti aggressivi derivati dall'assunzione di bevande alcoliche e super alcoliche e che tutto ciò potrebbe assumere proporzioni rilevanti anche nelle ore notturne, costituendo quindi fonte di pericolo per l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana nonché il decoro e la normale convivenza della cittadinanza;

Considerato opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, di intervenire in via preventiva per evitare possibili pericoli che potrebbero minacciare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana in occasione della manifestazione denominata "Festa di San Giovanni", attraverso il divieto della vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o in lattine dalle ore 17.00 alle ore 01.00 nei giorni nei giorni dal 15 Giugno 2019 al 24 Giugno 2019.

Considerato il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18 e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 ai sensi della legge 125/2001 e dell'art. 689, comma 1 del Codice Penale;

Visto il D.Lgs. 26.03.2010, n. 59 "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno "per il quale in presenza di motivi imperativi di interesse generale, cioè per ragioni di pubblico interesse, quale l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, l'accesso e l'esercizio di un'attività di servizio possono subire limitazioni e restrizioni, nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità (articoli 8 e 12);

Visto l'art. 9 del testo Unico delle Leggi di pubblica Sicurezza R.D. 773/1931 e s.m.i. (di seguito T.U.L.P.S.) il quale prevede che chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia

deve osservare, oltre le condizioni stabilite dalla legge, anche le prescrizioni che la Pubblica Amministrazione ritenga di imporgli nel pubblico interesse;

Visto l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23 Maggio 2008, n. 92, convertito in Legge 24 Luglio 2008, n. 125, che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Vista la Circolare della Prefettura di Perugia n. 58564 del 14/06/2017 gestione della sicurezza nelle manifestazioni pubbliche;

Ritenuto pertanto, per tutte le motivazioni di pubblico interesse sopra rappresentate, dover adottare misure che rappresentino un giusto equilibrio tra l'esigenza di tutelare l'incolumità fisica, la pacifica convivenza, il diritto al riposo delle persone, il decoro e la sicurezza urbana ed il dovere di garantire l'esercizio della libertà di iniziativa economica;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Visti gli articoli 9,10, 17 bis, 17 ter, 17 quater del T.U.L.P.S.;

ORDINA

Fermo restando il divieto di vendita, previsto per i pubblici esercizi, di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici, ai sensi della Legge 125/2001, nonché dall'art. 689, comma 1, del Codice Penale

1. Dalle ore 17.00 alle ore 01.00 nei giorni nei giorni dal 15 Giugno 2019 al 24 Giugno 2019, all'interno del perimetro del Centro Storico e di Piazza K. Marx di Marsciano (PG) capoluogo il divieto di :
 - a) vendita per asporto e la somministrazione da chiunque effettuata, di bevande in bottiglia e/o contenitori di vetro e in lattine ovvero attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea da operatori del commercio su area pubblica;
 - b) detenzione, ai fini dell'immediato consumo, di bevande in contenitori di vetro.
2. E' esclusa dal divieto di cui al punto 1) la somministrazione con servizio al tavolo a condizione che la stessa avvenga:
 - a) all'interno dei pubblici esercizi che esercitino attività di somministrazione di alimenti e bevande o sulle pertinenze esterne su aree private o su aree pubbliche, debitamente autorizzate, come pedane, gazebo e simili.
3. di esporre, in modo ben visibile al pubblico, il presente provvedimento di divieto.

Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e/o di carta.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e che la stessa sia trasmessa a:

- all'Associazione Pro Loco Marsciano con sede a Marsciano Via Palmiro Togliatti;
- Al Prefetto di Perugia;
- Al Questore di Perugia;
- Al Comando Polizia Locale di Marsciano;
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Todi;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Marsciano;

i quali sono incaricati di darne piena esecuzione.

Viene trasmessa altresì:

- Alle attività commerciali di somministrazione all'interno del perimetro di Piazza K. Marx e del Centro Storico di Marsciano (PG) capoluogo;
- Agli organi di stampa locali, per la divulgazione.

INFORMA

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione al presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 17 bis del T.U.L.P.S **(sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206,00).**

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990, che avverso la presente ordinanza può essere proposto:

- Ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Perugia entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso giurisdizionale innanzi al TAR dell'Umbria, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima ovvero di sua legale conoscenza oppure, in alternativa, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalle stesse date.

Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione e rispetto della presente ordinanza.

IL SINDACO
Francesca Mele
Firmato Digitalmente

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio il 14/06/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino al 29/06/2019.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Marsciano, li 14/06/2019

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Properzi Giampiero

CODICE FISCALE: TINIT-PRPGPR64M08H501V

DATA FIRMA: 17/06/2019 07:03:16

IMPRONTA: 31626631623763383431383438623337343332386661613961623565313662306664666638666263